



Riunione del 23 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 12**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Estensore

**12.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- DORETTO Enrica Maria - Tesserata**

Con relazione *ex art. 72* Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati

**DORETTO Enrica Maria**, *per violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'art. 16 dello statuto Fipav e 19 del R.A.T. e con l'aggravante di cui all'art. 49 lettera d) del Regolamento Giurisdizionale, ovvero dopo il termine della gara del 22.5.2013 tra ASD Lamezia Terme / G.I.B.I. Calzature Lamezia in una paninoteca al saluto di buon proseguimento della serata da parte degli arbitri della citata gara ha risposto con un gesto irrispettoso, ingiurioso ed offensivo verso gli arbitri federali, i quali ovviamente non offrivano alcuna tipo di risposta*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione della incolpata all'udienza del 23 Ottobre 2013 ove la stessa non compariva.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Michele Gullotta, che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* di sospensione della Doretto da ogni attività federale per mesi tre;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpata che nega gli addebiti allo stesso ascrivendo chiedendo di disporre il non luogo a sanzione;



## OSSERVA

Prima di esaminare il merito della fattispecie posta all'esame di questa Commissione, appare opportuno confutare la doglianza, mossa dall'atleta Doretto nella propria memoria difensiva, relativa ad un'asserita violazione del diritto di difesa.

L'atleta lamenta, infatti, che il Comitato Provinciale di riferimento non avrebbe fatto visionare al proprio allenatore il rapporto di gara da cui trae origine l'addebito oggi contestato.

Ebbene, non solo si evidenzia la irrivalenza della richiesta (della cui formulazione, peraltro, non vi è prova in atti) rivolta non dall'interessato, ma da un terzo sprovvisto di legittimazione, ma soprattutto è evidente l'errata individuazione dell'Organo competente.

Con l'atto di deferimento, prima, e con la convocazione disposta da questa Commissione poi, viene fornita ad ogni incolpato la facoltà - che la Doretto non ha inteso esercitare - di prendere compiutamente visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.

In ogni caso, qualsiasi rimostranza mossa dall'atleta viene agevolmente superata dalle compiute argomentazioni difensive svolte dalla stessa che, non negando la sussistenza dei fatti contestati, tenta, tuttavia, di fornire una diversa interpretazione degli eventi.

Nel referto di gara, il primo arbitro riferisce di aver incontrato casualmente in un pub alcune atlete - tra cui la Doretto - della partita appena diretta e che al saluto di buon proseguimento della serata rivolto cortesemente da parte degli arbitri, l'incolpata avrebbe risposto con un gesto irrispettoso, ingiurioso ed offensivo facendo il gesto "dell'ombrello" ed invitando i direttori di gara, a gesti, ad andare via.

La Doretto imputa agli arbitri una errata esegesi del proprio comportamento avendo la stessa, a suo dire, soltanto salutato "a mo' di reginette di bellezza" alzando e roteando la mano.

Tale interpretazione non solo appare inverosimile e quasi canzonatoria, ma soprattutto rimane sfornita di prova ponendosi in evidente contrasto con la fede privilegiata attribuita al referto di gara.

Il comprensibile ed incoraggiato spirito goliardico che da sempre anima gli atleti, nelle fasi antecedenti e successive alle gare, non può, tuttavia, in alcun modo trascendere in comportamenti maleducati, gratuitamente ingiuriosi ed offensivi della classe arbitrale ed, in generale, degli altri associati.



**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della tesserata Doretto Enrica Maria la sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale a far data dalla affissione all'albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light blue rectangular background.

Roma, 30 Ottobre 2013